



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DOMENICO REA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SERVIZI SOCIO SANITARI: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO
TECNICO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
COD. MINISTERIALE: SAIS07700L | COD. FISCALE: 94086160655 | COD.UFF.8D4EV6
SITO WEB: www.istitutosuperioredomenicorea.edu.it



Circolare n. 16

Alla Commissione Elettorale
Agli Studenti
Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza
Agli Atti
Al Sito web dell'Istituto

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto – a.s. 2026/2027 – Procedura elettorale semplificata

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione", con particolare riferimento agli artt. 8 e 33 e seguenti;

VISTA l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, il Titolo II dell'O.M. n. 215/1991, relativo alla procedura elettorale semplificata per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto;

VISTI, in particolare, gli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/1991, relativi alle assemblee degli studenti in funzione elettorale, alla costituzione dei seggi, alle operazioni di voto e alla proclamazione degli eletti;

VISTO l'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991, relativo alla presentazione delle liste dei candidati;

VISTI gli artt. 33 e 34 dell'O.M. n. 215/1991, relativi alla verifica e alla regolarizzazione delle liste;

VISTO l'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991, relativo alla presentazione dei candidati e dei programmi e alla propaganda elettorale;

VISTI gli artt. 37 e seguenti dell'O.M. n. 215/1991, relativi alla costituzione dei seggi e alle operazioni di voto;

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 dell'O.M. n. 215/1991, relativi alle operazioni di scrutinio, all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti;

VISTO l'art. 46 dell'O.M. n. 215/1991, relativo ai ricorsi avverso i risultati delle elezioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTA la designazione dei componenti della Commissione elettorale d'Istituto, di durata biennale, di cui al prot. n. 16613 del 01/10/2026;

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo annuale della rappresentanza degli studenti nel Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2026/2027;

CONSIDERATO che, trattandosi del rinnovo annuale della sola componente studentesca, trova applicazione la procedura elettorale semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/1991;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette per il giorno **22 ottobre 2026**, in orario antimeridiano, le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nel **Consiglio d'Istituto** per l'a.s. 2026/2027.

La componente studentesca del Consiglio d'Istituto è costituita da **n. 4 rappresentanti degli studenti**.

Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dagli **artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/1991**, in concomitanza con le assemblee degli studenti previste dalla medesima normativa.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto tutti gli studenti iscritti all'Istituto e appartenenti alla componente studentesca avente diritto all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla presente circolare.

Art. 3 – Presentazione delle liste

In applicazione dell'**art. 21, comma 3, e dell'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991**, l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto avviene mediante il sistema delle **liste contrapposte**.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale dell'Istituto: SAIS070000L@istruzione.it, entro:
le ore 12:00 del 7 ottobre 2026.

Il termine delle ore 12:00 del 7 ottobre 2026 è tassativo.

Ogni lista:

1. deve essere contraddistinta da un **motto**;
2. deve indicare i dati dei candidati e dei presentatori richiesti dalla modulistica elettorale;
3. deve essere sottoscritta da **almeno 20 elettori appartenenti alla componente studentesca**;
4. può comprendere un numero di candidati **non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere**, e pertanto **fino a un massimo di 8 candidati**;
5. deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura dei singoli candidati.

I presentatori di lista non possono essere candidati.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista e nessun candidato può essere incluso in più liste. La Commissione Elettorale procederà alla verifica della regolarità delle liste presentate, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 dell'O.M. n. 215/1991.

Art. 4 – Numerazione delle liste

Le liste, una volta verificate dalla Commissione Elettorale, saranno contraddistinte da un numero romano progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Il numero assegnato alla lista non costituisce elemento di identificazione scelto dai candidati, ma è attribuito dalla Commissione Elettorale secondo l'ordine previsto dalla normativa.

Art. 5 – Presentazione dei candidati e propaganda elettorale

La presentazione dei candidati e dei relativi programmi è disciplinata dall'**art. 35 dell'O.M. n. 215/1991**.

La propaganda elettorale potrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni organizzative impartite dalla Dirigenza.

La propaganda elettorale dovrà cessare entro il **secondo giorno antecedente la data delle votazioni**.

Pertanto, per le votazioni del **22 ottobre 2026**, la propaganda elettorale dovrà cessare entro il **19 ottobre 2026**.

Durante la propaganda dovrà essere garantito il rispetto della libertà di espressione, della dignità delle persone, della correttezza nei rapporti tra le diverse liste e del regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 6 – Modalità di votazione

Ogni studente avente diritto al voto riceverà una scheda elettorale predisposta secondo le indicazioni della Commissione Elettorale.

Il voto viene espresso mediante l'indicazione della **lista prescelta**.

Per la componente studenti del Consiglio d'Istituto ciascun elettore può esprimere **fino a due preferenze**, indicando candidati appartenenti alla lista votata.

Non è ammesso il **voto disgiunto**, cioè l'espressione del voto di lista in favore di una lista e di preferenze per candidati appartenenti a una lista diversa.

Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero massimo consentito saranno trattate secondo le disposizioni dell'O.M. n. 215/1991.

Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 7 – Seggi elettorali

I seggi elettorali saranno ubicati presso le seguenti sedi:

- **Sede Via Napoli:** Aula Magna;
- **Sede Via De Gasperi:** Aula R010;
- **Sede Via Zito:** Aula Vicepresidenza;
- **Sede San Valentino:** Aula n. 7.

La costituzione e la composizione dei seggi avverranno nel rispetto delle disposizioni di cui all'**art. 38 dell'O.M. n. 215/1991**.

Art. 8 – Operazioni di voto e scrutinio

Le operazioni di voto si svolgeranno il **22 OTTOBRE 2026 dalle ore 9 alle ore 11**, secondo l'organizzazione che sarà comunicata successivamente.

Al termine delle votazioni si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I verbali e la documentazione relativa alle operazioni elettorali saranno trasmessi alla **Commissione Elettorale d'Istituto**.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, la Commissione Elettorale provvederà alla **riassunzione dei voti di lista e dei voti di preferenza e alla proclamazione degli eletti**, ai sensi dell'art. 22 dell'O.M. n. 215/1991.

Art. 9 – Attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti

Saranno proclamati eletti i candidati risultanti in possesso dei requisiti e collocati in posizione utile sulla base dei voti riportati dalla rispettiva lista e delle preferenze individuali.

In caso di parità di voti di preferenza tra candidati della medesima lista, si applicheranno le disposizioni dell'**art. 44 dell'O.M. n. 215/1991**.

La proclamazione degli eletti sarà formalizzata dalla Commissione Elettorale secondo le modalità previste dall'**art. 45 dell'O.M. n. 215/1991**.

Art. 10 – Ricorsi

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere presentati alla **Commissione Elettorale d'Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione all'Albo dell'elenco relativo alla proclamazione degli eletti**, secondo quanto previsto dall'**art. 46 dell'O.M. n. 215/1991**.

La Commissione Elettorale esaminerà i ricorsi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Pubblicità degli atti

La presente circolare viene pubblicata:

- all'Albo on line dell'Istituto;
- sul sito web istituzionale;

La pubblicazione costituisce forma di comunicazione ufficiale delle modalità e dei termini delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale d'Istituto è incaricata di sovrintendere alle operazioni elettorali e di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria D'Angelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ANNA MARIA D'ANGELO
03.10.2026 20:00:28 CEST